

Pubblicato il 13/09/2021

N. 09765/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05423/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5423 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Tommasetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via dei SS. Quattro, n. 61;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 377045/2-11 del 4 maggio 2021, recante il giudizio di non idoneità del ricorrente emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito del concorso per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, indetto con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2020;
 - di tutti gli atti presupposti, connessi (compresi i verbali della Commissione esaminatrice del concorso relativi alla valutazione del profilo sanitario del ricorrente, con particolare riferimento alla misurazione dell'altezza e della massa grassa, della pulizia e manutenzione degli strumenti di controllo) e consequenziali;
 - delle eventuali graduatorie relative al concorso, *medio tempore* formate, e delle successive modifiche, rettifiche e integrazioni, nonché della graduatoria finale;
 - delle norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri n. 164/3-8-2019 CC del 20 ottobre 2020;
 - della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché del d.P.R. n. 207 del 2015;
 - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente;
- quanto ai motivi aggiunti depositati in data 11 agosto 2021:
- della graduatoria finale di merito del concorso;
 - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Visti gli artt. 55, 27 e 49 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la relazione medica, depositata in data 16 giugno 2021 in esito alla verifica disposta con decreto presidenziale n. 2969 del 24 maggio 2021, ha accertato che il ricorrente è idoneo a proseguire l'*iter* concorsuale;

Rilevato che il ricorrente ha successivamente impugnato la graduatoria finale del concorso con ricorso per motivi aggiunti, notificato a un controinteressato e depositato in data 11 agosto 2021;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella predetta graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm. – con le seguenti modalità:

- pubblicazione sul sito *web* del Ministero della difesa della presente ordinanza, del ricorso introduttivo del giudizio, del ricorso per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati;
- inserimento nella pagina principale del sito di un apposito collegamento permanente denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina su cui sono stati pubblicati i dati sopra indicati;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombeni la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando all'Amministrazione, entro dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati;

- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro e non oltre dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di dover disporre, in accoglimento della richiesta formulata dalla parte, che l'Amministrazione ammetta il ricorrente, nelle more dell'integrazione del contraddittorio, a sostenere le prove non ancora effettuate;

Ritenuto, inoltre, di disporre che la medesima Amministrazione depositi successivamente una nota, con cui si attesti l'esito di tutte le prove del concorso espletate e il punteggio attribuito per ciascuna di esse, nonché il punteggio complessivo spettante al candidato;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 10 novembre 2021, differendo alla predetta data la camera di consiglio precedentemente fissata per il 29 settembre 2021;

Ritenuto che la decisione sulle spese debba essere rinviata all'esito della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Dispone che l'Amministrazione ammetta il ricorrente a sostenere le prove selettive non ancora espletate e provveda successivamente al deposito di quanto specificato in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 10 novembre 2021, in luogo di quella precedentemente fissata per il 29

settembre 2021.

Rinvia la decisione sulle spese all'esito della presente fase cautelare.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.